

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 12/11/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35635-la-societ-semplice>

Autore: Rovere Enzo

La società semplice

LA SOCIETA' SEMPLICE

articoli dal 2251 al 2290 del codice civile

la società semplice è la forma più elementare di società. La caratteristica è data dal fatto che può avere ad oggetto solo l'esercizio di attività non commerciali, come ad esempio l'attività agricola o artigianale.

Le attività agricole, tra cui la vendita dei prodotti del suolo, e quelle artigianali, che comprendono anche la lavorazione di materiali preziosi, come l'oro o pregiati come il legno, possono essere svolte anche da società semplici iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese. Vengono considerate imprese artigiane le attività svolte, con il personale lavoro del titolare o di più soci che hanno per scopo la produzione di beni e la prestazione di servizi senza che si giunga ad una prestazione commerciale su vasta scala. E' un artigiano il mobiliere che produce oggetti artisticamente lavorati; il mobilificio che produce invece in quantità industriale è impresa commerciale-

Inoltre, la società semplice è il prototipo delle società di persone, nel senso che le norme che la regolano valgono anche per le altre società di persone, nelle quali, appunto, l'elemento personale è prevalente rispetto a quello patrimoniale, salvo ovviamente eventuali deroghe.

Il contratto di società semplice non è soggetto a forme particolari, ed è quindi valido anche un contratto orale, salvo quanto previsto per la natura dei beni conferiti.

Art. 2251 c.c. – contratto sociale

nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Corte di Cassazione

(sentenza del 15 aprile 1992)

il contratto costitutivo di società in nome collettivo, che non abbia per oggetto il conferimento di beni immobili, può essere concluso anche oralmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell'eventuale iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale documento è, pertanto, superfluo per le società irregolari.....*omissis*.....

Art. 2252 c.c. – modificazioni del contratto sociale

il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Tribunale di Milano

(sentenza del 22 dicembre 1989)

i mutamenti nella compagine sociale, quando riguardano i soci illimitatamente responsabili in una società di persone, comportano una modificazione del contratto sociale, che può avvenire soltanto con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente.è valida la clausola statutaria di libera trasferibilità della quota fra i soci partecipanti ad una società di persone.

E' però obbligatoria l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, al fine di darne pubblicità. La caratteristica principale sta nel fatto, come si è visto, ma è utile ribadirlo, che la società semplice può avere ad oggetto solamente attività non commerciale e per questo nella pratica quotidiana non è molto usata.

La società semplice non ha personalità giuridica. Il codice civile, infatti, e precisamente all'articolo 2331, usa il termine "personalità" solo per le società per azioni ed il concetto viene richiamato anche per le altre società di capitali, ma non per le società di persone.

Tuttavia la società semplice gode di una autonomia patrimoniale, in virtù della quale il patrimonio sociale è tenuto distinto dai patrimoni di singoli soci e i diritti e gli obblighi della società sono distinti dai diritti e dagli obblighi individuali dei soci.

La società semplice ha una propria autonomia patrimoniale evidenziata dai seguenti articoli del codice civile

Art. 2256 c.c. - uso illegittimo delle cose sociali

il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società

in sostanza, è fatto divieto, quindi, al socio di distrarre, senza il consenso degli altri soci, le cose appartenenti al patrimonio sociale dalla destinazione stabilita.

Corte di Cassazione

(sentenza del 3 novembre 1989)

il socio di una società di persone che amministri il bene immobile conferito nella società da tutti i soci non può usucapire l'altrui quota di comproprietà immobiliare, poiché l'amministrazione è svolta nell'interesse di tutti i soci ed egli non ha il godimento esclusivo del bene.

Tribunale di Napoli

(sentenza del 25 febbraio 1987)

la circostanza che il legislatore abbia espressamente disciplinato, nell'art.2256 c.c., l'uso

illegittimo delle cose sociali da parte del socio, prevedendo, come sanzione di tale comportamento, l'esclusione della società, non esclude la tutela cautelare diretta ad eviatare pregiudizi irreparabili alla società ed ai soci durante il tempo necessario per accertare in sede giudiziale il comportamento illecito.

Tribunale di Torino

(sentenza del 26 giugno 1980)

se il socio di una società personale acquista, con il consenso degli altri soci, un bene che non rientra nell'oggetto sociale, con denaro prelevato dal fondo sociale, ma per proprio conto, assume un debito nei confronti della società.

Art. 2268 c.c. - escussione preventiva del patrimonio sociale

il socio, richiesto del pagamento di debiti sociali, può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi

quindi, nella pratica quotidiana si ricorre all'escussione preventiva del patrimonio sociale per il pagamento dei debiti sociali.

Corte di Cassazione

(sentenza del 15 dicembre 1990 nr.11921)

Il beneficium excussionis si atteggia diversamente a seconda che si tratti di società in nome collettivo o di società semplice, la cui disciplina si applica anche alle società di fatto, poiché in presenza della prima il creditore non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, mentre il socio della seconda, richiesto del pagamento di debiti sociali, può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi.

Art. 2270 c.c. - creditore particolare del socio

il creditore particolare del socio, finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione

i creditori particolari del socio possono solo rivalersi sugli utili spettanti al socio. Possono, inoltre, compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in fase di liquidazione. Infine hanno la possibilità di chiedere la liquidazione della quota, purchè si provi che il debitore non possiede altri beni sui quali potersi soddisfare.

Art. 2280 c.c. - pagamento dei debiti sociali

i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finchè non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle

rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente

pertanto, questo articolo vieta in maniera tassativa ai soci di procedere alla ripartizione tra di essi dei beni sociali finchè non siano pagati i creditori della società.

Corte di Cassazione

(sentenza del 13 novembre 1979)

In tema di scioglimento di società di persone, il diritto del socio a partecipare alla distribuzione del residuo attivo del patrimonio sociale, dopo che siano stati pagati i debiti, restituiti i beni ricevuti in godimento e rimborsati i conferimenti, investe tutte le entità patrimoniali ed i profitti della società stessa, ivi compresi, pertanto, quegli incrementi derivanti da migliorie ed opere di trasformazione di beni sociali.

LA RAGIONE SOCIALE

E' ciò che identifica la società, come un nome identifica una persona. La ragione sociale, che può essere anche una denominazione di fantasia, deve comunque contenere il nome di uno o più soci, esclusi ovviamente quelli che non sono chiamati a rispondere di persona delle obbligazioni sociali.

DIRITTI dei SOCI

1) diritto di partecipazione alla gestione sociale

2) diritto di voto

3) diritto di controllare l'operato degli amministratori

Art. 2261 c.c. – controllo dei soci

i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

4) diritto di percepire gli utili

nelle società di capitali, invece, la distribuzione degli utili avviene su delibera dell'assemblea dopo l'approvazione del bilancio, e non è quindi automatica come nella società semplice. Tale diversità di trattamento avviene perché nella società semplice il rischio per i soci è maggiore, essendo essi illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Art. 2262 c.c. – utili

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.

Art. 2263 c.c. – ripartizione dei guadagni e delle perdite

le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

*Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.**

* quindi, in pratica, ci si regola così:

- le percentuali di guadagni e di perdite si presumono uguali, se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto
- se viene stabilita nel contratto solo la parte di guadagni, si presume che la stessa parte debba essere calcolata anche per eventuali perdite
- se il contratto non dice nulla per il socio che conferisce l'opera, la quota spettante, in caso che i soci non riescano ad accordarsi, viene stabilita dal giudice, secondo il criterio dell'equità.

Art. 2264 c.c. – partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

la determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.

*La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'art. 1349 * del codice civile e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (vedi art. 2964 c.c. **). L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.*

* Art. 1349 c.c. – (determinazione dell'oggetto) = se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è differita ad un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. Nel determinare la prestazione, il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

**** Art. 2964 c.c. – (inapplicabilità di regole della prescrizione)** = quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine, sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.

Nota

Il presupposto della decadenza, a differenza della prescrizione, non è nel fatto soggettivo dell'inerzia del titolare, bensì in quello oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito e, pertanto, non trovano applicazione le norme sulla sospensione e l'interruzione, fondate su situazioni di carattere soggettivo.

5) diritto alla liquidazione della quota

DOVERI dei SOCI

a) Il principale obbligo del socio è quello di eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale

Art. 2254 c.c. – garanzia e rischi dei conferimenti

per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio ed il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.

Corte di Cassazione

(sentenza del 28 gennaio 1993)

Il conferimento di un bene immobile da parte di un socio di una società di fatto alla società, in mancanza di un atto formale, vale come conferimento non in proprietà, ma in uso, per cui è al valore d'uso che deve essere ragguagliata la liquidazione della quota chiesta, ex art. 2289 c.c., dal socio uscente.

b) divieto di servirsi dei beni sociali per fini estranei alla società

Divieto del patto leonino

Il codice civile, all'articolo 2265 *, vieta espressamente che si possa escludere uno o più soci dalla partecipazione agli utili ed anche alle perdite. In altre parole,

a nessun socio è concesso di prevaricare sugli altri e di fare appunto la parte del leone, e cioè del più forte.

*

Art. 2265 c.c. – patto leonino

è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli o alle perdite.

TIPI di CONFERIMENTI

Se i conferimenti non sono determinati, i soci sono tenuti a conferire comunque in parti uguale tra di loro

1) conferimenti in denaro

è il caso più ricorrente, perché meglio si presta alle necessità della società

Art. 2253 c.c.

Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale

2) conferimenti di beni, che possono essere conferiti in proprietà o in godimento.

sono gli immobili, i macchinari e le eventuali materie prime

Se i beni sono conferiti in proprietà, il passaggio di proprietà e dei rischi relativi avviene secondo le norme sulla compravendita ed il socio assume verso la società gli stessi obblighi del venditore.

Se i beni, invece, vengono conferiti in godimento, la proprietà ed i rischi relativi restano al socio, che assume verso la società gli stessi obblighi del locatore.

3) conferimenti di crediti

il socio che si avvale di questo tipo di conferimento deve garantire alla società non solo che il credito esiste, ma anche che il debitore è in grado di pagarlo

Art. 2255 c.c.

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.....omissis.....

4) conferimenti di servizi

il socio che si serve di questo tipo di conferimento si impegna ad eseguire per la società una prestazione di lavoro, manuale o intellettuale

L'insieme dei beni conferiti va a formare il capitale sociale e, non avendo la società personalità giuridica, diventano beni comuni di tutti i soci, anche se, in virtù dell'autonomia patrimoniale, sono tenuti distinti dai patrimoni personali dei singoli soci. Questi ultimi, tuttavia, pur essendone titolari, non possono servirsi dei beni conferiti per fini estranei a quelli della società, salvo il consenso degli altri soci (*vedi art. 2256 c.c. a pagina uno*).

L'AMMINISTRAZIONE

Organo della società è l'amministrazione. L'amministrazione può essere affidata ad uno o a più soci; in questo secondo caso essi possono amministrare congiuntamente o disgiuntamente

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali; uno di essi non potrebbe compiere da solo alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Art. 2258 c.c. – amministrazione congiunta

se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali-

se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente (2257).

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascuno di essi può compiere da solo qualsiasi operazione sociale, ma, al fine di evitare abusi, la legge stabilisce che ogni socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione prima che sia compiuta. In tal caso la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, deciderà sull'opposizione.

Art. 2257 c.c. - amministrazione disgiunta

salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

In mancanza di un'espressa disposizione del contratto sociale circa l'amministrazione, essa spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente. La posizione giuridica degli amministratori è, sostanzialmente, quella di mandatari, ed i loro diritti ed obblighi sono, pertanto, regolati dalle norme sul mandato

Art. 2260 c.c. – diritti e obblighi degli amministratori

i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Nota

il mandato, appunto, prevede che la revoca sia sempre possibile, anche in assenza di giusta causa. Invece la giusta causa ci deve essere nel caso che l'amministratore sia stato nominato con il contratto sociale e non con un atto separato, come nel caso precedente del mandato. La revoca, nel caso di nomina con il contratto sociale, può avvenire solo all'unanimità, perché tale atto viene considerato una modifica a tutti gli effetti del contratto sociale.

In particolare, gli amministratori devono:

- *amministrare la società con la diligenza del buon padre di famiglia*
- *tenere informati gli altri soci dello svolgimento dell'attività sociale e presentare loro un rendiconto annuale al termine di ogni esercizio (vedi art. 2261 c.c. a pagina 3).*

Gli amministratori hanno diritto:

- *di ricevere i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività sociale*
- *di farsi rimborsare le spese incontrate e di ricevere il compenso pattuito, se è stato stabilito un compenso.*

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa (vedi art. 2260, 2° comma c.c. a pagina 5).

La nomina di un amministratore può essere revocata secondo le regole sul mandato; tuttavia se essa è avvenuta con il contratto sociale, può essere revocata solo per giusta causa

Art. 2259 c.c. – revoca della facoltà di amministrare

la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Art. 2266 c.c. – rappresentanza della società

la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

*Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396 * del codice civile.*

* Art. 1396 c.c. – (*modificazione ed estinzione della procura*) = le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate..

I creditori della società possono far valere i loro diritti, innanzitutto sul patrimonio sociale e, qualora questo risulti insufficiente, sono garantiti dalla responsabilità personale e solidale di tutti i soci (*vedi art. 2267 c.c., primo comma*)*. Tale responsabilità ha carattere sussidiario, nel senso che il socio cui fosse richiesto il pagamento di debiti sociali, può sempre pretendere la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi (*vedi art. 2268 c.c. a pagina 2*).

*** Art. 2267 – responsabilità per le obbligazioni sociali**

i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

I soci che non hanno agito in rappresentanza della società possono limitare la loro responsabilità alla quota conferita od escludere la solidarietà, se ciò fu pattuito nel contratto sociale, e purchè tale patto sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (*vedi il precedente richiamato art. 2267 c.c.*).

Non si dimentichi, infatti, che chi tratta con una società semplice fa affidamento, oltre che sul patrimonio sociale, su quello personale dei singoli soci. Appare giusto, quindi, che eventuali limitazioni di responsabilità da parte di uno o più soci possono essere fatte valere contro i terzi solo se portate, in precedenza, a conoscenza dei terzi stessi.

Si noti, poi, che nel caso di nuovi soci entrati a far parte della società dopo la sua costituzione, la loro responsabilità si estende anche alle obbligazioni sociali anteriori al loro ingresso nella società .

Art. 2269 c.c. – responsabilità del nuovo socio

chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio-

Nel caso, invece, di un socio che cessi di far parte della società, questi, o i suoi eredi, sono responsabili verso i terzi solo per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno dello scioglimento del vincolo sociale, sempre che, però, tale scioglimento sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (*vedi art. 2290 c.c.*) *

*** Art. 2290 c.c. – responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi**

nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato-

Un'altra norma che pone in evidenza l'autonomia patrimoniale della società è quella che stabilisce che il creditore particolare del socio (*cioè chi è creditore di un socio per ragioni estranee alla società*) può far valere i suoi diritti, finchè dura la società, solo sugli utili spettanti al socio stesso. Solo nel caso che il patrimonio personale del socio sia insufficiente a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare potrà chiedere la liquidazione della quota sociale del suo debitore (*vedi art. 2270 c.c. a pagina 2*).

Art. 2271 c.c. – esclusione della compensazione

non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

Nota = la norma mira ad impedire un indebito impoverimento dei beni della società.

Per quanto riguarda l'assemblea, il codice civile non la prevede obbligatoriamente e viene lasciata ampia libertà ai soci di regolarsi come meglio credono. Ci sono però dei casi in presenza dei quali viene comunque prevista l'unanimità quando si prende una decisione ed altri casi ove è prevista invece la maggioranza e sono i seguenti =

UNANIMITA'

MAGGIORANZA

scioglimento della società	esclusione di un socio per gravi inadempienze
nomina e revoca dei liquidatori	decisione sull'opposizione di un socio amministratore al compimento di un'operazione compiuta da un altro socio
modificazioni del contratto sociale	
modalità della liquidazione	
utilizzo dei beni per attività extra sociali da parte di un socio	

Nota

per altri tipi di decisioni, per le quali non ci sono indicazioni di legge, si applica in genere il principio della maggioranza.

SCIoglimento della SOCIETA'
con
riferimento ad un solo socio

1) per morte del socio

Art. 2284 c.c.

salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

A seguito del decesso del socio, il rapporto sociale non può mai trasmettersi automaticamente agli eredi. Tale preclusione deriva dalla circostanza che il contratto sociale è un contratto stipulato "intuitu personae", e quindi:

a) poiché gli eredi del socio defunto non possono pretendere di subentrare nella partecipazione del

loro dante causa, i soci superstiti devono liquidare loro il valore della quota;

- b) i soci superstiti possono liberarsi dell'obbligo di liquidare la quota sociale del defunto deliberando, all'unanimità, lo scioglimento anticipato della società;
- c) infine, se sussiste l'accordo di tutti gli interessati, e cioè di tutti i soci superstiti e di tutti gli eredi, può essere decisa la continuazione della società con gli eredi. Tale ipotesi determina una modificazione del contratto sociale a seguito del subentrare di uno o più eredi nella posizione del socio originario.

2) per recesso del socio

Art. 2285 c.c.

ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Quindi, in sostanza, se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita del socio, ognuno può recedere liberamente.

Se, invece, la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso solo per giusta causa, e cioè per violazione di obblighi contrattuali o di doveri di fedeltà o diligenza che incidono sulla natura fiduciaria del rapporto.

Il contratto sociale può regolare in modo vario le modalità di recesso, ma non può mai escluderlo nelle ipotesi previste. A seguito dell'esercizio della facoltà di recesso, il socio uscente ha diritto di ottenere la liquidazione della quota, che viene operata mediante una somma di denaro versata nel termine di sei mesi.

Il recesso si esercita mediante una dichiarazione, anche solo verbale, comunicata agli altri soci. Se dipende da una giusta causa, la risoluzione del rapporto ha effetto immediato; negli altri casi, si produce dopo tre mesi dalla sua comunicazione, salvo un più lungo periodo di preavviso.

3) per esclusione

I fatti che legittimano la società a pronunciare l'esclusione facoltativa di un socio possono raggrupparsi in queste quattro categorie:

- 1) gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, come, ad esempio, violazione dell'obbligo di amministrare la società;
- 2) mutamenti nello stato personale del socio, come ad esempio l'interdizione o l'inabilitazione;
- 3) sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento promesso, per causa non imputabile al socio, come ad esempio se il bene conferito in godimento, per tutta la durata della società, perisce per caso fortuito;
- 4) sopravvenuta inidoneità del socio d'opera a svolgere l'attività conferita.

L'esclusione è deliberata a maggioranza dei soci, determinata secondo il criterio numerico e non per quote. Il socio escluso può proporre opposizione alla delibera di esclusione mediante ricorso al tribunale; e se il ricorso è accolto, egli è reintegrato nella società con effetto retroattivo.

Art. 2286 c.c.

l'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per

l'interdizione, l'inabilitazione del socio, o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.

Art. 2287 c.c. – procedimento di esclusione

l'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.

Art. 2288 c.c. – esclusione di diritto

è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, a norma dell'articolo 2270 (vedi più sopra a pagina 2)

Contro la deliberazione della maggioranza, il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione. In tutti questi casi il socio uscente ha diritto alla liquidazione della sua quota, costituita però in ogni caso, da una somma di denaro che rappresenti il valore della quota stessa. Inoltre, è bene ricordare che l'uscita del socio dalla società non fa venir meno la sua responsabilità, o quella degli eredi, per le obbligazioni sociali antecedenti al giorno dello scioglimento, che deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, esso non è opponibile ai terzi che lo abbiano ignorato senza colpa.

SCIoglimento della SOCIETA'

con

riferimento a tutti i soci

Tutte le cause di scioglimento operano automaticamente, di diritto

Art. 2272 c.c. – cause di scioglimento

la società si scioglie per:

(1) per decorso del termine

se, però, i soci continuano a compiere operazioni sociali anche dopo decorso tale termine, la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato.

Art. 2273 – proroga tacita

la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali-

(2) per conseguimento dell'oggetto sociale o per la impossibilità sopravvenuta di conseguirlo

La prima ipotesi può ricorrere qualora l'oggetto consista nella conclusione di un unico affare determinato, come ad esempio la costruzione di un palazzo.

La seconda ipotesi, invece, può ricorrere quando l'oggetto non può essere conseguito, come, ad esempio, il venir meno di autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività.

(3) per la volontà di tutti i soci

Si tratta dell'applicazione alla società del principio generale secondo cui i contratti possono sciogliersi per mutuo consenso.

(4) quando viene a mancare la pluralità dei soci (cioè si riducono ad uno solo), se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita

Lo scioglimento è determinato dalla persistenza, per oltre sei mesi, della mancanza di pluralità. Durante questo periodo la società rimane in uno stato di quiescenza ed il socio superstite può continuare a svolgere normalmente l'attività d'impresa.

(5) per le altre cause previste dal contratto sociale

L'autonomia delle parti può solo prevedere altre ipotesi, ma non sopprimere quelle legalmente previste.

Art. 2274 c.c. – poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per le liquidazione.

**Durante la liquidazione, la società continua ad esistere
ma per l'unico scopo di trasformare il patrimonio sociale in denaro
e questo per estinguere i debiti sociali.**

La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. Essi subentrano agli amministratori assumendone, insieme agli obblighi ed alle responsabilità relative, i poteri di amministrazione e rappresentanza.

Art. 2275 c.c. – liquidatori

se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

I liquidatori subentrano agli amministratori assumendone, insieme agli obblighi ed alle responsabilità relative, i poteri di amministrazione e rappresentanza, salvo alcune differenze dovute al particolare compito che è loro affidato.

Art. 2276 c.c. – obblighi e responsabilità dei liquidatori

gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

**In particolare
i liquidatori devono**

(1)

accertare lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale, prendendo in consegna i beni e i documenti sociali e redigendo, insieme agli amministratori, un inventario (art. 2277 c.c.) *

*** Art. 2277 c.c. – inventario**

gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

(2)

compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e, eventualmente,

rappresentare la società in giudizio (art. 2278 c.c.) *. Essi, però, non possono intraprendere nuove operazioni; contravvenendo a tale obbligo rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi (art.2279 c.c.) **

*** Art. 2278 c.c. – poteri dei liquidatori**

i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la società anche in giudizio.

**** Art. 2279 c.c. – divieto di nuove operazioni**

i liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

(3)

estinguere le passività mediante il patrimonio sociale. Se questo fosse insufficiente, possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote, e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite (art. 2280 c.c. a pagina 2). Una volta estinti i debiti sociali, ripartire l'eventuale residuo attivo fra i soci, rimborsando a ciascuno il valore del conferimento fatto e, qualora vi fosse un'eccedenza, ripartendola fra i soci stessi in proporzione della parte di ciascuno negli utili. Terminata la liquidazione, la società è estinta-

Art. 2281 c.c. – restituzione dei beni conferiti in godimento

i soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabili agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.

Art. 2282 – ripartizione dell'attivo

estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

Art. 2283 – ripartizione dei beni in natura

se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le

disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Art. 2289 c.c. – liquidazione della quota del socio uscente

nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270 c.c. (vedi a pagina due), il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Nota

ove il rapporto sociale si sciolga solo con riferimento ad un singolo socio, la somma spettante andrà liquidata e corrisposta in danaro, anche nel caso in cui il socio avesse conferito beni, onde evitare che la società, che continua ad operare, venga privata di un bene che potrebbe essere essenziale per i suoi scopi produttivi.